

**LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 06-11-1979 REGIONE  
BASILICATA**

**DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DELL' ATTIVITA'  
VENATORIA**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA  
N. 32  
del 7 novembre 1979

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto  
il visto.  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:*

**TITOLO II  
FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PIANIFICAZIONE DEL  
TERRITORIO - STRUTTURA ORGANIZZATIVA - TUTELA DELLA  
FAUNA**

**ARTICOLO 4**

Funzioni amministrative

La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di **caccia** mediante delega alle Province.

**ARTICOLO 6**

Piani regionali

Per gli interventi nel settore della **caccia** la Regione predisporrà piani annuali o pluriennali che prevedano:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalla Regione organizzati in forma di azienda ove è vietato l'esercizio della **caccia**;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino e alla salvaguardia dell' ambiente e alla produzione di selvaggina;

g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e d).

Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali e indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura della Regione o degli Enti locali, per le competenze proprie o delegate.

Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori a un ottavo nè superiore a un quarto del territorio agrario forestale di ciascuna Provincia.

Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalla Regione che fisserà, altresì, l' ammontare delle tasse dovute in conformità dell' articolo 39.

La Regione, per la costituzione delle zone di cui ai punti a), b) e c), può chiedere l' uso di terreni di proprietà o in gestione dello Stato e di Enti pubblici territoriali.

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c) deve essere notificata

ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono produrre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione, entro sessanta giorni dalla notificazione.

Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento, e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

I piani annuali o pluriennali vengono redatti dalla Giunta e approvati dal Consiglio Regionale tenuto conto delle proposte avanzate dagli Enti delegati e sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale.

## **ARTICOLO 7**

Tabelle perimetrali

I confini delle zone aventi destinazione e modalità di uso diverso da quelle del territorio libero devono essere delimitati a cura dell' Ente delegato con tabelle perimetrali di colore giallo recanti la scritta << zona di ripopolamento e cattura - divieto di **caccia** >> ai sensi della legge vigente, apposte lungo tutto il perimetro del

territorio, e in particolare modo su ogni strada di accesso, su pali o alberi ad altezza possibilmente superiore ai due metri e a non più di quattro metri a una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che le due tabelle contigue siano visibili.

Le tabelle devono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità .

Quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno 50 centimetri dal livello dell'acqua.

Se la zona è delimitata da un corso d'acqua il tabellamento dovrà avvenire al limite del greto sulla riva opposta a quella compresa nel territorio vincolato.

Le tabelle debbono avere dimensioni non inferiori a centimetri 30 x 25 ed essere fatte di materiale, comprese le scritte, non facilmente deteriorabile e resistente alle intemperie;

inoltre debbono essere mantenute in buon stato di conservazione e di leggibilità .

Le tabelle perimetrali che verranno apposte nelle zone delimitate sono esenti da ogni tassa.

E' vietata l'apposizione abusiva di tabelle o su una estensione maggiore di quella prevista o non rispondente alle caratteristiche prescritte.

## **ARTICOLO 9**

Istituzione e finalità della zona di ripopolamento

La zona di ripopolamento e cattura è istituita dalla Giunta regionale di propria iniziativa o su proposta degli Enti delegati territorialmente interessati, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all' art. 3.

La zona di ripopolamento e cattura ha i seguenti fini:

1) migliorare le condizioni per la sosta e la riproduzione naturale della selvaggina migratoria e stanziale;

2) fornire, mediante cattura, la selvaggina per il rinsanguamento e l' impianto di altre zone e oasi di protezione e per il ripopolamento dei terreni aperti alla **caccia**;

3) favorire l' irradiazione della selvaggina nei territori circostanti.

L' estensione di ogni zona di ripopolamento non deve essere inferiore a ettari 200 e superiore a ettari 2.000.

Il provvedimento di istituzione ha la validità di anni sei e può essere rinnovato alla scadenza per uguali periodi.

La delibera di istituzione della zona di ripopolamento e cattura è resa nota mediante avviso ai cittadini a mezzo di manifesti da affiggere nel territorio interessato nonché nelle località circostanti.

Nel manifesto deve essere indicato:

a) il perimetro e la estensione del territorio dove la **caccia** dovrà essere vietata;

b) il termine di durata della zona;

c) le finalità tecniche di protezione e di produzione;

d) i modi secondo cui, entro 60 giorni dalla data del manifesto, i cittadini possono esprimere le proprie osservazioni alla proposta di istituzione;

e) le località di residenza dei cacciatori che possono partecipare alla elezione degli organi di gestione.

Nella deliberazione di istituzione, oltre ai dati di cui ai punti a), b), c) ed e) del comma precedente, devono essere indicati:

- la data entro la quale deve essere nominata la Commissione di gestione di cui al successivo articolo 13;
- il piano dei ripopolamenti iniziali;
- le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza e la protezione delle colture agricole.

Alla deliberazione deve essere allegata una planimetria della zona.

L' ampliamento o la riduzione della zona di ripopolamento avviene con la procedura prevista per la sua istituzione.

## **ARTICOLO 13**

Commissione di gestione della zona di ripopolamento e cattura

Ogni zona di ripopolamento è gestita, sulla base del programma di produzione della selvaggina, di cui all' articolo 9, da una Commissione composta da:

- a) 1 rappresentante dell' Ente delegato competente per territorio con funzioni di presidente;
- b) 4 rappresentanti dei produttori e dei lavoratori agricoli, designati dalle associazioni maggiormente rappresentative in riferimento alle forme di conduzione esistenti nella zona;
- c) 5 rappresentanti dei cacciatori, designati dalle associazioni riconosciute.

La Commissione viene nominata dall' Ente

delegato di norma nei 60 giorni successivi alla data della istituzione della zona.

I componenti della Commissione di gestione, rappresentanti dei cacciatori e dei produttori agricoli, devono essere scelti preferibilmente tra persone che risiedono all' interno della zona di ripopolamento e cattura nelle località indicate a norma della lettera e) dell' articolo 9.

Tutti i componenti della Commissione durano in carico per il periodo della durata delle zone di ripopolamento e cattura e sono confermati per una sola volta.

Alle riunioni della Commissione partecipa, a titolo consultivo, il personale tecnico regionale e degli enti delegati, addetto alla **caccia**.

La surrogazione dei componenti dimissionari o comunque resisi indisponibili viene fatta dall' Ente delegato su proposta dell' Ente che li ha designati.

Alla scadenza del mandato la Commissione continua a svolgere le sue funzioni sino a quando non sia stato effettuato il rinnovo delle cariche. Le prestazioni dei componenti della Commissione sono volontarie e gratuite.

## **ARTICOLO 14**

Poteri della Commissione di gestione

Nel territorio di competenza la Commissione decide e partecipa alle attività inerenti al ripopolamento, al rinsanguamento, alla cattura della selvaggina stanziale, alla protezione

delle colture agricole, dei nidi e della selvaggina in genere, alla difesa dell' equilibrio biologico, alla valutazione dei danni, alla formazione dei programmi di incremento faunistico;

controlla il servizio locale del personale addetto alla vigilanza venatoria della zona.

Il personale tecnico regionale e degli Enti delegati della **caccia** collabora con la Commissione di gestione.

La Commissione informa del proprio operato l' assemblea dei cacciatori, dei produttori e lavoratori agricoli almeno una volta all' anno e presenta all' Ente delegato competente per territorio, che li trasmette alla Regione, i dati essenziali della gestione.

L' assemblea di cui al terzo comma può essere sempre convocata su richiesta di almeno 1/ 3 dei componenti la Commissione di gestione.

La Commissione non ha la gestione diretta dei fondi.

## **ARTICOLO 17**

Organi regionali

La Giunta Regionale sovrintende al coordinamento e al controllo in materia di ripopolamento.

Le persone chiamate a far parte dei vari organismi operanti per la **caccia**, se non sono dipendenti regionali, non possono essere nominati in più di un organismo.

## ARTICOLO 20

### Gestione Sociale del Territorio

La Regione in attuazione dell' art. 15 della legge 968 del 23- 12- 1977 e nel quadro della programmazione faunistica - venatoria, al fine di favorire un esercizio venatorio ecologicamente composto, per uso razionale del territorio e per una migliore tutela della fauna selvatica, oltre che per la massima partecipazione delle categorie sociali interessate alla gestione dell' ambiente, stabilisce la costituzione di aree faunistiche a gestione sociale della **caccia**.

La Regione stabilisce, altresì , nella misura max del 30% la superficie agro - forestale per ciascuna provincia da destinare ai territori a gestione sociale e regola i modi di gestione e di accesso dei cacciatori.

La Regione autorizza gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione alle spese per tutti i cacciatori ammessi, da valutare in relazione alle spese sostenute e programmate.

Le somme derivanti dai permessi di accesso debbono essere destinate esclusivamente alle spese di ripopolamento, di vigilanza ed attrezzatura delle zone stesse.

Ogni area faunistica ha una estensione non inferiore a 3.000 ettari e non superiore a 10.000 ettari, aventi superficie continua; ciascuna zona non può avere rapporti di continuità territoriale con le altre e può interessare il territorio di uno o più comuni.

Esse sono delimitate da tabelle perimetrali secondo quanto prescritto dalla presente legge.

All' interno di ciascuna zona devono essere

delimitate una o più aree destinate a rifugio della selvaggina ed in cui vi è divieto assoluto di **caccia**; la superficie complessiva di tali aree non deve essere inferiore ad un quindicesimo della zona stessa.

La vigilanza deve essere garantita ed efficace.

L' esercizio della **caccia** nelle zone è regolata in rapporto alla consistenza delle popolazioni di selvaggina presenti nel territorio e nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dalla presente legge.

Le province interessate hanno potere di vigilanza e controllo sulla regolarità della gestione delle aree faunistiche comprese nel territorio.

### **TITOLO III**

## **ESERCIZIO DELLA CACCIA**

### **ARTICOLO 21**

Nozione di attività venatoria e mezzi di **caccia**

Costituisce esercizio di **caccia** ogni atto diretto all' abbattimento o cattura di selvaggina mediante l' impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

E' considerato, altresì , esercizio di **caccia** il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa delle medesime per abatterla o catturarla.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

La **caccia** è consentita con l' uso di fucile: con canna ad anima liscia a due colpi, a ripetizione

e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all' uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonchè della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

E' consentito, altresì , l' uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e uno o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

La **caccia** è altresì consentita con l' uso dei falchi e con l' arco.

Sono vietate le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di **caccia** è autorizzato, durante l' esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

E' vietato usare: richiami vivi di qualsiasi specie, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o simile.

E' vietata la pastura alle tortore o ad altra selvaggina allo scopo di catturarle o ucciderle più agevolmente.

E' vietato l' uso di sostanze chimiche e non, che possono riuscire letali per la selvaggina o inebrianti, l' uso di materiali esplosivi.

## **ARTICOLO 22**

### **Caccia controllata**

Il territorio regionale è sottoposto a regime gratuito di **caccia** controllata.

Per **caccia** controllata si intende l' esercizio venatorio soggetto a limitazione di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna specie indicata nell' articolo 23 tenuto conto, sia per il territorio libero che per le zone a gestione sociale, di un armonico ed equilibrato rapporto cacciatori - territorio, tendente alla salvaguardia della selvaggina e delle altre finalità di cui all' articolo 1, sentito in merito il parere dell' Istituto di zoologia applicata alla **caccia** di Bologna.

Per la gestione tecnico - amministrativa e controllo della **caccia** in terreno libero la Regione e gli Organi delegati, si avvalgono della partecipazione e collaborazione delle Associazioni dei cacciatori di ogni provincia.

## **TITOLO IV**

### **SPECIE CACCIABILI - CONTROLLO DELLA FAUNA**

### **PERIODI DI CACCIA - CUSTODIA DEI CANI**

#### **ARTICOLO 23**

Specie cacciabili

E' vietato, ai fini della presente legge:

abbattere, catturare, detenere o commercializzare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di **caccia** e per periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- merlo (*Turtus merula*);

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:

- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- folaga (*Fulica atra*);
- gallinella d' acqua (*Gallinula chloropus*);

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:

- passero (*Passer italiae*);
- storno (*Sturnus vulgaris*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- canapiglia (*Anas strepera*);
- fischione (*Anas penelope*);
- codone (*Anas acuta*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- moretta (*Cappella gallinago*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- frullino (*Lymocryptes minimus*);
- beccaccino (*Cappella gallinago*);
- chiurlo (*Numenius arquata*);
- pittima minore (*Limosa lapponica*);
- pettegola (*Tringa totanus*);
- donnola (*Mustela nivalis*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);
- piviere (*Charadrius apricarius*);
- combattente (*Philomachus pugnax*);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- lepre comune (*Lepus euripaeus*);

uccelli:

- coturnice (*Alectoris graeca*);
- starna (*Perdix perdix*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);

5) specie cacciabili dalla terza domenica

di settembre alla fine di febbraio:

- beccaccia (*Scolapax rusticola*);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 marzo:

- allodola (*Alauda arvensis*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- taccola (*Coloeus monedula*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*);

7) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio:

- cinghiale.

In terreno aperto alla **caccia** la selvaggina appartiene a chi la uccide o palesemente la ferisce o la cattura nel rispetto delle norme di legge; peraltro essa appartiene al cacciatore che l' ha scovata finchè non ne abbandoni l' inseguimento.

## ARTICOLO 24

Controllo della fauna

La Regione può vietare o ridurre la **caccia** per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all' articolo 23 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità .

La Regione provvede inoltre al controllo delle specie di cui all' art. 23 autorizzandone l' abbattimento nel caso che, moltiplicandosi

eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico e alla piscicoltura, alterando l' equilibrio naturale, nonchè nei fondi chiusi di cui all' art. 33.

Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi e da parte di persone nominativamente indicate, sentito il parere dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

## **ARTICOLO 25**

Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento

La selvaggina proveniente da allevamenti, quando non sia accompagnata da certificato sanitario, prima di essere liberata, deve essere soggetta a preventivo controllo dei competenti servizi veterinari al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.

La selvaggina rinvenuta in campagna morta o in stato fisico anormale, deve essere consegnata all' autorità sanitaria per il controllo.

Copia dei referti deve essere trasmessa agli Enti delegati territorialmente competenti.

In caso di epizoozia, gli Enti delegati, sentiti gli organi venatori territorialmente competenti, nonchè il laboratorio di zoologia applicata alla **caccia**, d' intesa con il veterinario provinciale deliberano gli interventi da adottarsi a salvaguardia del patrimonio faunistico.

Delle decisioni assunte viene data comunicazione al Comitato tecnico regionale per la **caccia**.

## **ARTICOLO 27**

Calendari e regolamenti venatori regionali

La Regione pubblica, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario regionale ed eventuali regolamenti relativi alla intera annata venatoria per i periodi e per le specie previste dall' articolo 23. Il numero delle giornate di **caccia** non può superare quelle di tre settimanali, escludendo il martedì e il venerdì nei quali, in ogni caso, è sospeso l' esercizio della **caccia**.

La **caccia** è consentita da un' ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto.

Non è consentita la posta alla beccaccia.

Non è consentita altresì , la **caccia** da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

## **TITOLO V**

### **GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI**

## **ARTICOLO 29**

Appostamenti fissi e temporanei

Sono considerati appostamenti fissi di **caccia** quelli in muratura o altra materia solida

(metallo, legno, materie plastiche e simili) comunque approntati per essere usati, a più riprese, durante la stagione venatoria. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tini, imbarcazioni, zattere ancorate e simili, usati in corsi e specchi d' acqua naturali o artificiali, nonchè ai margini degli stessi.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. Detti appostamenti temporanei, qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola o necessitino di preparazione di sito, sono soggetti a consenso verbale del conduttore del terreno, il quale può chiedere la rimozione dell' appostamento al termine della giornata di **caccia**.

In ogni appostamento non possono essere presenti più di tre persone per cacciare. Ogni appostamento può essere costituito da un solo impianto.

Per motivi di sicurezza è obbligatoria la presenza di tabelle che segnalano la presenza dell' appostamento fisso recanti la dicitura << appostamento fisso di **caccia** >>, sistemate intorno all' appostamento secondo quanto prescritto all' articolo 7.

E' vietata l' apposizione di tabelle per la delimitazione della << zona di rispetto >>.

E' proibita la **caccia** a meno di metri 150 dagli appostamenti autorizzati e tabellati, quando gli stessi sono in corso di effettivo esercizio.

La distanza minima fra appostamenti contigui è di metri 300.

Gli appostamenti non possono essere realizzati a distanza minore di metri 400 da oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di produzione di selvaggina, zone a gestione sociale.

Gli appostamenti sia fissi che temporanei non possono essere sistemati a meno di metri 1.000 da valichi montani.

Gli appostamenti, fissi o temporanei, sono destinati solo alla **caccia** alla selvaggina migratoria; è vietato, in ogni caso, utilizzarli per la **caccia** alla selvaggina stanziale.

Il numero e la dislocazione degli appostamenti non deve essere tale da portare pregiudizio all' esercizio venatorio degli altri cacciatori.

Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo, lago e stagno privato, oltre al parere del Comitato tecnico regionale. Il permesso è soggetto al pagamento di una tassa, come da tabella A) allegata.

Ogni cacciatore non può ottenere più di una autorizzazione di appostamento nella regione.

Il permesso è personale e non è cedibile; il titolare può invitare nell' appostamento altri due cacciatori.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all' Ente delegato competente entro il 30 aprile e il rilascio avviene improrogabilmente, in caso di concessione, entro il luglio successivo.

Gli appostamenti fissi sono soggetti a tassa come da tabella A) allegata.

## **ARTICOLO 30**

Zone addestramento cani - Prove di riporto

L' addestramento e l' allevamento dei cani avviene nelle zone a ciò esclusivamente e stabilmente destinate e regolamentate. Le Associazioni di cacciatori e quelle cinofile, nel periodo

in cui la **caccia** non è consentita, possono chiedere agli Enti delegati competenti di delimitare zone temporanee di addestramento e allevamento dei cani da ferma su terreni non sottoposti ai vincoli previsti dall' articolo 6 e dalle leggi dello Stato. Dette associazioni, allegata alla richiesta, devono proporre il regolamento della gestione.

Gli enti delegati competenti possono concedere l' autorizzazione richiesta fissandone la durata. Stabiliscono, inoltre il regolamento di esercizio e le misure per la salvaguardia dei nidi, dei nuovi nati e delle colture agricole.

Il provvedimento di autorizzazione può consentire, altresì , che in detti terreni siano effettuate prove di riporto con quaglie allevate in cattività .

L' autorizzazione è subordinata al consenso dei proprietari e dei conduttori dei terreni.

Le irregolarità e gli abusi commessi nella gestione di tali campi comportano la revoca dell' autorizzazione.

Dette zone debbono essere delimitate con tabelle bianche, collocate alla distanza di 50 metri le une dalle altre, recanti la scritta << zona di addestramento cani - autorizzata ai sensi della legge vigente >> .

La gestione delle zone di addestramento e allevamento è affidata agli Enti delegati e può essere effettuata dalle associazioni di cacciatori, fra loro allo scopo consorziate, e da quelle cinofile che hanno ottenuto l' autorizzazione.

Durante l' esercizio dell' addestramento e dell' allevamento deve essere assicurata la presenza nella zona di almeno una guardia giurata.

Dopo la chiusura della **caccia** alla selvaggina stanziale è vietato l' uso del cane da seguito e assimilati a eccezione di quanto previsto dalla legge e regolamenti per la **caccia** alla volpe e ad altri animali che si rendano nocivi.

Tutti i cacciatori possono accedere alle zone di addestramento e allevamento a parità di diritti e di obblighi.

## **ARTICOLO 31**

Gare per cani in zone di ripopolamento

Su richiesta delle associazioni provinciali e regionale dei cacciatori e dei cinofili, gli enti delegati, sentita la commissione di gestione interessata, possono autorizzare, in periodo di divieto di **caccia**, gare per cani da ferma nelle zone di ripopolamento o in terreno non vincolato agli effetti della presente legge, stabilendo le misure per la salvaguardia della selvaggina e delle colture agricole.

La gestione delle gare è affidata alle associazioni venatorie, fra loro allo scopo consorziate, e a quelle cinofile.

## **ARTICOLO 32**

Custodia dei cani

I cani di qualsiasi razza trovati a vagare

nelle campagne, in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve avere luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

I cani trovati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nelle bandite regionali, centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, zone di rifugio o comunque in aree con divieto di **caccia**, per la salvaguardia della selvaggina presente, devono essere possibilmente catturati; esso possono essere uccisi solo nelle ore notturne quando arrechino danno reale alla selvaggina e sempre che non ne sia possibile la cattura nè il riconoscimento.

I cani catturati devono essere dati in custodia all'autorità venatoria o all'organo locale di polizia oppure alla sede delle associazioni venatorie esistenti.

I cani catturati in aree vietate alla **caccia**, per la salvaguardia della selvaggina, possono essere trattenuti dai responsabili delle aree stesse, che daranno comunicazione alla autorità venatoria regionale.

Il proprietario o il possessore del cane catturato, per ottenere la restituzione, deve rimborsare a chi ha provveduto alla custodia, le spese di mantenimento nella misura di lire duemila per giorno.

Trascorsi trenta giorni dalla contestazione della trasgressione se il proprietario del cane non si sia presentato o non abbia assolto ai suoi obblighi di legge, e trascorso altrettanto tempo se il trasgressore sia sconosciuto, il cane rimane di proprietà di chi ha provveduto alla sua custodia che può disporne liberamente.

Un cane è considerato vagante quando esso batte la campagna per proprio conto, fuori dalla sfera di controllo del padrone e del possessore

e quando arreca provato danno alla selvaggina e alle coltivazioni in atto.

I cani da guardia alle abitazioni e al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di metri 100 dalle abitazioni o dal bestiame; in ogni caso i proprietari o i possessori sono obbligati a fare in modo con idonee misure, che i cani non arrechino disturbo o danno alla selvaggina.

I cani da seguito, da tana e assimilati devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna, in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio.

In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni i cani saranno considerati vaganti e il proprietario o il possessore ne risponderà civilmente per i danni arrecati alla selvaggina e alle coltivazioni in atto.

## **ARTICOLO 35**

Altri divieti

E' vietato a chiunque:

a) l' esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l' esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione, nelle foreste demaniali e regionali, a eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio

e all' allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi degli articoli 6 e 19;

c) l' esercizio venatorio ove siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

d) l' esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da **caccia** a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali, di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione, di stabili, stazzi, recinti (intendendo per tali quelle aree recintate, di superficie limitate allo scopo di tenere raccolte in gruppo per custodia le mandrie e le greggi) e altre aree delimitate, individuate ai sensi del 4° comma dell' articolo 33 e destinate al ricovero e alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro - silvo - pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di **caccia** cariche, anche se in posizione di sicurezza, all' interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche a piombo spezzato nei periodi e nei giorni non consentiti per la

**caccia**; dalla presente legge portare le armi non spezzate (smontate) e non riposte in apposite custodie, all' interno di zone in cui vi è divieto di **caccia** e in periodi di divieto, fatta eccezione per gli agenti di vigilanza. E' consentito portare munizioni con piombo spezzato per tutto quanto concerne le manifestazioni sportive di gare su selvaggina di allevamento o per manifestazioni di tiro a volo;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di **caccia**, scafandri o tute impermeabilizzate da sommozzatore negli specchi d' acqua; è fatto divieto assoluto di usare, per scopo di **caccia**, nei corsi e negli specchi d' acqua qualsiasi forma di imbarcazione;

h) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti in movimento con o senza motore;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate con leggi o regolamenti regionali;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all' art. 34 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè , in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all' organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi consentiti dalla presente legge;

n) cacciare in qualsiasi specchio d' acqua dove si eserciti la industria della pesca o della piscicoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse;

o) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

p) usare munizione spezzata nella **caccia** agli ungulati; usare esche e bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda o dalla mano dell' uomo;

q) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

r) commerciare beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la **caccia**;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi delle disposizioni della presente legge salva restando l' applicazione dell' articolo 635 del codice penale.

Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la **caccia** nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

E' altresì vietato:

- arrecare turbativa al cacciatore impegnato all' inseguimento o alla battuta della selvaggina o al recupero di quella ferita;

- cacciare selvaggina stanziale da ogni tipo di appostamento;

- uccidere, ferire, catturare, vendere, o comunque mettere in commercio, o anche semplicemente detenere esemplari sia vivi che morti di aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, stambecchi e ungulati di cui sia vietato l' abbattimento;

- favorire o comunque provocare la fuoriuscita di selvaggina dalle zone vietate o soggette al vincolo, comprese quelle a gestione sociale, allo scopo di facilitarne la cattura o l' uccisione fuori dei confini delle zone stesse.

## **ARTICOLO 36**

Carniere consentito

Per ogni giornata di **caccia** è consentito a ciascun titolare di licenza di **caccia** abbattere o catturare i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

starne, fagiani, coturnice e lepre comune, tre capi complessivamente di cui una sola lepre e due sole starne;

b) selvaggina migratoria:

quaglie e tortore, venti capi complessivamente;

merli e cesene, venti capi complessivamente;

trampolieri dieci capi;

palmipedi dieci capi;

colombacci e colombelle dieci complessivamente;

beccacce tre capi.

Per altre specie non indicate espressamente nel presente articolo, a eccezione delle starne, il numero dei capi abbattuti in una giornata da ciascun cacciatore non può superare il numero di venti complessivamente.

## **TITOLO VI**

### **CONDIZIONI PER L' ESERCIZIO DELLA CACCIA**

## **ARTICOLO 37**

Commissione d' esami - Esami

Il Presidente della Giunta Regionale istituisce in ciascun capoluogo di Provincia una Commissione di esami per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio.

La Commissione è formata:

- dal Presidente della Provincia o da un suo delegato che la presiede;
- da quattro a sei esperti di legislazione in materia di **caccia**, di zoologia, di agricoltura, di armi e comportamento venatorio, proposti dal Presidente della Provincia su designazione di una terna di nomi da parte delle Associazioni venatorie;
- da un funzionario della Provincia con funzioni di segretario.

La Commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o non idoneità ; in caso di idoneità il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato.

Coloro i quali non sono ritenuti idonei non possono, nuovamente, sostenere la prova di esami prima di tre mesi.

L' esame si articola in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica verte sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla **caccia**;
- c) armi e munizioni da **caccia** e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

La prova teorica è preliminare alla prova pratica.

La prova pratica riguarda la dimostrazione di conoscenza della struttura e funzionamento delle armi, del loro uso e maneggio riferiti anche a criteri di sicurezza oltre che venatori.

Con apposito regolamento la Regione stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione.

L' abilitazione all' esercizio venatorio è necessario per il rilascio della prima licenza e

per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

Nei casi di rinnovo, sia dopo la scadenza che dopo la revoca al lato della data va precisato se trattasi di primo rilascio o rinnovo.

## **ARTICOLO 38**

Tesserino regionale per la **caccia**

Chiunque intenda praticare un qualsiasi tipo di attività di **caccia**, deve essere in possesso del relativo tesserino di **caccia**, rilasciato gratuitamente dall' Ente delegato.

Il rilascio del tesserino regionale è subordinato al possesso di valida licenza di porto d' armi per uso di **caccia**, rilasciato dalla competente Autorità Statale, e all' avvenuto versamento della tassa prescritta.

Per poter esercitare la **caccia** è altresì necessario essere in possesso del certificato attestante la stipulazione di contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per il capitale previsto dalle vigenti norme statali.

La licenza di porto d' armi per uso di **caccia** può essere rilasciata dopo il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio dinanzi all' apposita Commissione di cui all' art. 37.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità rilasciato dall' ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico provinciale.

Il tesserino regionale per la **caccia** ha validità per una stagione venatoria, ed è sospeso

o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d' armi per uso di **caccia**.

Il cacciatore di altra Regione che intenda praticare la **caccia** nella Regione Basilicata, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la **caccia** rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza.

L' abilitazione all' esercizio venatorio, conseguito in epoca anteriore all' entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977 n. 968 da aspiranti cacciatori di età inferiore ai 18 anni, conferisce ai titolari dell' idoneità il diritto ad ottenere il tesserino regionale per la **caccia** senza obbligo di sostenere ulteriore prova d' esame.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di **caccia**, il cacciatore potrà praticare l' esercizio venatorio solo se è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

In caso di smarrimento o di deterioramento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto alle autorità di Pubblica Sicurezza competente e deve altresì essere in grado di esibire l' attestazione del versamento della tassa di concessione regionale relativa all' abilitazione venatoria.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **ARTICOLO 39**

Tasse regionali in materia di **caccia**

La Regione, per conseguire i mezzi finanziari

necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell' abilitazione di cui al precedente articolo 37,

La tassa è soggetta a rinnovo annuale ed è fissata nella misura del 100 per cento delle tasse erariali corrispondenti. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale. Il richiedente la licenza di porto d' armi per uso di **caccia** deve comprovare l' avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la **caccia** durante l' anno.

Gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione di selvaggina e le riserve di **caccia**, fino alla loro scadenza, sono soggetti a tasse nella misura e con le modalità di cui alla allegata Tabella A).

## **ARTICOLO 40**

Ripartizione dei fondi delle tasse regionali per la **caccia**

L' ammontare annuale dei proventi delle tasse regionali per la **caccia** (abilitazione venatoria, tasse regionali, appostamenti fissi, centri privati di produzione selvaggina, riserve di **caccia**) e di altre somme comunque incamerate dalla Regione per motivi di **caccia**, costituiscono

un fondo che finanzia: la realizzazione, il mantenimento, l' incremento dei piani agro - faunistici e le altre spese regionali in campo venatorio o comunque interessanti attività tecniche specifiche della **caccia** previste dalla presente legge (comprese le spese per il Comitato tecnico regionale e per le Commissioni di esami).

Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta Regionale ripartisce il fondo sentito il Comitato tecnico venatorio regionale. Il 10 per cento di detto fondo è destinato alle Associazioni venatorie regionali riconosciute sul piano nazionale, in proporzione delle consistenze numeriche degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell' anno precedente corrispondano, in base al parere del Comitato previsto dall' articolo 3, ai compiti indicati dall' articolo 44.

## **TITOLO VIII VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI**

### **ARTICOLO 42**

#### **Vigilanza Venatoria**

La vigilanza sull' applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti dalla Provincia ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

Detta vigilanza è , altresì , affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale

dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell' ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Agli agenti è vietata la **caccia** nell' ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

Gli agenti venatori dipendenti dagli Enti delegati esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

## **ARTICOLO 43**

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

Per l' esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l' esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di **caccia**, delle polizze di assicurazione ed in genere di ogni autorizzazione, permesso od altro documento previsto dalla presente legge per l' esercizio delle attività da essa contemplate nonché della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla **caccia**, in esercizio o in attitudine di **caccia**.

In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dalla presente legge, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti a), b), c),

d), e) ed f) del successivo art. 46, al sequestro delle armi e dei mezzi di **caccia**, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo art. 45, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al trasgressore entro trenta giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all' ente pubblico localmente preposto alla disciplina della **caccia**, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta.

In quest' ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l' illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l' importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione.

Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopo di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla **caccia**, redigono verbali di riferimento nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all' ente delegato ed all' autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all' autorità territorialmente competente.

## **TITOLO IX ASSOCIAZIONI VENATORIE**

### **ARTICOLO 45**

Compiti delle associazioni venatorie riconosciute

Le associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell' articolo 44, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge, provvedono:

- a) a organizzare i cacciatori nel territorio della regione e a tutelarne i loro interessi;
- b) a promuovere e diffondere tra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative e interventi;
- c) ad assistere gli organizzatori con provvidenze tecniche;
- d) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l' esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi e al comportamento in territorio di **caccia**;
- e) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
- f) a curare l' aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

Per attività tecniche specifiche preventivamente approvate dai competenti uffici regionali e per l' organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi e altre manifestazioni pubbliche effettuate per conto o in concorso della Regione, le associazioni venatorie di cui al presente articolo possono ricevere contributi appositamente deliberati dalla Giunta regionale.

Agli oneri derivanti dal comma precedente

si provvede con la istituzione di apposito capitolo nel bilancio regionale.

## TITOLO X

### SANZIONI

#### ARTICOLO 46

##### Sanzioni

Ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi statali vigenti in materia e fatta salva l' applicazione delle pene disposte per la violazione della legislazione sulle armi, per le infrazioni si applicano le sanzioni di cui all' articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonchè quelle previste dalla presente legge:

a) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza di **caccia** fino a tre anni per chi esercita la **caccia** senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la **caccia** senza avere contratto la polizza di assicurazione ai sensi delle disposizioni vigenti; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la **caccia**

in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di **caccia**; la pena è massima in caso di danno alla selvaggina stanziale. In caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la **caccia** su specie di uccelli e mammiferi particolarmente protetti, dalla presente legge e da quella dello Stato;

e) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la **caccia** con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la **caccia**; la pena è massima quando si tratta di selvaggina stanziale. In caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza.

f) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dal precedente articolo 34;

g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la **caccia** senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede a effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto di armi per uso di **caccia** o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisce il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 34, quinto comma;

m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente art. 26, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall' estero o per chi introduce dall' estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso art. 26 o per chi viola le disposizioni di cui all' art. 34 - ultimo comma;

n) l' apposizione abusiva di tabelle o su una estensione maggiore di quella prescritta è punita con la sanzione da lire 40.000 a lire 100.000; non sono valide le tabelle non rispondenti alle caratteristiche previste;

o) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per prelievo e detenzione di uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica; detenzione e commercio di esemplari presi con mezzi non consentiti o appartenenti a specie particolarmente protette; **caccia** senza permesso ove questo è previsto;

p) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per addestramento di cani in zone e periodi non consentiti, appostamenti abusivi e non conformi; porto di armi in modi, tempi e zone proibiti; **caccia** a rastrello in più di tre persone; turbative al cacciatore impegnato; **caccia** alla selvaggina stanziale dagli appostamenti; ove si favorisca la fuoriuscita della selvaggina dalle zone vincolate per poterla cacciare;

mancata custodia di cani;  
q) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

## **ARTICOLO 47**

Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di **caccia**

Per la sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di **caccia**, si applica quanto previsto dall' art. 33 della L. 27 dicembre 1977, n. 968.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 968 del 1977 Art.

33

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 968 del 1977

## **ARTICOLO 48**

## Norma finanziaria

I proventi derivanti dall' applicazione della presente legge, valutati in L. 300.000.000 saranno iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale a decorrere dall' esercizio finanziario 1980.

Ai relativi oneri, sempre a decorrere dall' esercizio finanziario 1980, si farà fronte con le maggiori entrate di cui al comma precedente.

Nel bilancio per l' esercizio finanziario 1980, saranno istituiti i seguenti nuovi capitoli, i cui stanziamenti non potranno superare complessivamente le entrate di cui al primo comma:

I proventi derivanti dall' applicazione della presente legge, valutati in L. 300.000.000 saranno iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale a decorrere dall' esercizio finanziario 1980.

Ai relativi oneri, sempre a decorrere dall' esercizio finanziario 1980, si farà fronte con le maggiori entrate di cui al comma precedente.

Nel bilancio per l' esercizio finanziario 1980, saranno istituiti i seguenti nuovi capitoli, i cui stanziamenti non potranno superare complessivamente le entrate di cui al primo comma:

Cap. 2391 - fondo regionale per il finanziamento delle attività in campo venatorio di cui all' art. 40 LR sulla **caccia**;

I proventi derivanti dall' applicazione della presente legge, valutati in L. 300.000.000 saranno iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale a decorrere dall' esercizio finanziario 1980.

Ai relativi oneri, sempre a decorrere dall' esercizio finanziario 1980, si farà fronte con le maggiori entrate di cui al comma precedente.

Nel bilancio per l' esercizio finanziario 1980, saranno istituiti i seguenti nuovi capitoli, i cui stanziamenti non potranno superare complessivamente

le entrate di cui al primo comma:

OMISSIS

Cap. 2392 - oneri regionali per danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie di cui all' art. 41 LR sulla **caccia**;

I proventi derivanti dall' applicazione della presente legge, valutati in L. 300.000.000 saranno iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale a decorrere dall' esercizio finanziario 1980.

Ai relativi oneri, sempre a decorrere dall' esercizio finanziario 1980, si farà fronte con le maggiori entrate di cui al comma precedente.

Nel bilancio per l' esercizio finanziario 1980, saranno istituiti i seguenti nuovi capitoli, i cui stanziamenti non potranno superare complessivamente le entrate di cui al primo comma:

OMISSIS

Cap. 2393 - contributi alle associazioni venatorie per l' organizzazione di manifestazioni varie in campo venatorio di cui all' art. 45 LR sulla **caccia**.

## **TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **ARTICOLO 49**

#### **Riserve di caccia**

Le concessioni in atto delle riserve di **caccia** restano in vigore sino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione, da rilasciarsi dalla Provincia competente e, comunque,

per non oltre tre anni dall' entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le riserve devono attenersi a tutte le disposizioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale.